

## Abstract Intervento 31 gennaio 2023

### ***Mutuo bancario con ammortamento alla francese***

La prima annotazione che viene spontanea è che l'argomento oggetto del presente convegno, ***Mutuo bancario con ammortamento alla francese***, per la complessità e diversità delle valutazioni matematiche e giuridiche che da tempo si rincorrono, è tra quelli tra i quali maggiormente si riscontra l'**asimmetria contrattuale** e, più in generale, l'**asimmetria informativa**; infatti, la contrattazione avviene tra un professionista altamente qualificato e specializzato (con infiniti mezzi a disposizione)<sup>1</sup> ed una vasta e variegata platea di soggetti, che sul mercato agiscono per eseguire le più disparate finalità e le più diverse esigenze ed il cui potere negoziale, siano essi consumatori o meno, è pressoché fittizio.

Se l'argomento crea dubbi e perplessità nel mondo scientifico, quale livello di **consapevolezza, comprensione**, può avere un cliente della banca che sottoscrive un contratto non trasparente?

La tutela del diritto e della giurisprudenza in favore del contraente debole deve essere massima nelle operazioni complesse: *l'ombrello deve essere aperto quando piove!* La trasparenza nelle operazioni chiare e facili è inutile, mentre è proprio nelle operazioni complesse che vi è bisogno di chiarezza.

Con riguardo al ***Mutuo bancario con ammortamento alla francese*** è risultata frequente una evidente non adeguata distinzione (anche da parte di addetti al settore e di soggetti incaricati a decidere tecnicamente su tali problematiche) tra il concetto di **metodologia di ammortamento** e quello di **regime finanziario**.

Troppo spesso, nelle motivazioni di sentenze, consulenze tecniche d'ufficio o di parte, *l'ammortamento alla francese* viene immotivatamente comparato con *l'ammortamento all'italiana*.

Bisogna tener ben distinti i due concetti:

**la metodologia di ammortamento di un finanziamento** corrisponde al modo con cui voglio restituire il prestito, ovvero alla regola con la quale si procede al rimborso dell'importo prestato.

Abbiamo, dunque:

- ***mutuo puro***, con pagamento periodico degli interessi e rimborso finale della somma prestata;
- ***all'italiana*** con quote capitali costanti e con interessi più alti all'inizio e poi a decrescere con il ridursi del tempo;
- ***alla francese*** con rate costanti di capitale + interessi, secondo un meccanismo rateale che incorpora in ciascuna rata una quota (crescente) di capitale e una quota (decrescente) di interessi.

---

<sup>1</sup> Trattasi della modalità (cd *alla francese*) di restituzione certamente più diffusa (ma, altrettanto certamente, non l'unica possibile) nell'operatività (recte: prassi) dei finanziamenti a restituzione rateale, e che, proprio in ragione della sua diffusività all'interno del sistema bancario è stata ritenuta idonea a fondare, un vero e proprio uso in grado di derogare all'art. 1283 c.c. ([Luca Marzullo L'ammortamento alla francese, vecchi problemi, nuove questioni: note su un dialogo tra diritto e matematica che continua ad essere difficile](#))

- “all'americana” detto anche ammortamento a due tassi poiché prevede contemporaneamente la richiesta di un mutuo puro e di un piano di investimento la rata è fissa e composta solo dalla quota interessi mentre l'investimento permette di rimborsare le rate del mutuo.

**Il regime finanziario** è invece la **regola di calcolo** in base alle cui leggi vengono effettuati, appunto, i calcoli per la stesura dei piani di rimborso, propriamente detta *algoritmo di calcolo*.

I due regimi finanziari generalmente usati sono:

- **regime finanziario della capitalizzazione composta** (detto esponenziale), nel quale gli interessi precedentemente maturati, entrano di volta in volta a far del capitale, divenendo causa di ulteriori interessi;
- **regime finanziario dell'interesse semplice** (detto lineare/iperbolico), nel quale gli interessi precedentemente maturati sono soltanto contabilizzati e non generano ulteriori interessi.

Nello specifico un *Mutuo bancario con ammortamento alla francese* può avere sia un **regime finanziario dell'interesse semplice o della capitalizzazione composta** e, dunque, non avrebbe senso contestare la validità del piano di ammortamento alla francese in quanto tale, né contrapporlo al piano di ammortamento all'italiana, che pure può avere un regime finanziario semplice o composto.

Quindi, una cosa è la *metodologia di ammortamento* ovvero il c.d. *piano di ammortamento*, recante l'indicazione del numero delle rate, del relativo ammontare e della composizione quanto a quota capitale ed interessi, altro è il *regime finanziario* adottato con la relativa modalità di calcolo degli interessi.

**Il problema prettamente giuridico nasce quando nel contratto di finanziamento non è specificato il regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi di ammortamento e preammortamento ma, sempre nel contratto**, il TAEG calcolato dall'istituto di credito si basa sui flussi di cassa (le rate) che risultano a seguito dell'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anziché quello dell'interesse semplice (va anche detto che nel TAEG oltre agli interessi rientrano anche ulteriori voci di costo).

Il piano di ammortamento o rimborso sottoscritto dal mutuatario è, dunque, in capitalizzazione composta, ma nella parte letterale del contratto non vi è alcuna specificazione del fatto che il regime finanziario operato è quello della capitalizzazione composta, certamente più oneroso di quello dell'interesse semplice che, salvo specifica pattuizione contrattuale (cfr. art. 1283 c.c.) o previsione di legge, è quello naturale (cfr. art. 821<sup>3</sup> c.c.).

Molti studiosi del diritto (Cass. civ., sez. trib., 2 ottobre 2023, n. 27823) trascurano un dato importante: nell'ammortamento alla francese con capitalizzazione la quota interessi è calcolata sul *"debito residuo"*, e non sul *"capitale residuo"*, ed il debito residuo è comprensivo di capitale + interessi.

Inoltre, *pagamento degli interessi scaduti* (art. 1194 c.c.), vuol dire inequivocabilmente che gli interessi non scaduti non possono produrre altri

interessi. Ora nel momento in cui si stipula un contratto, nessun interesse è scaduto, ma se ho calcolato il piano di ammortamento in regime composto ciò comporta conseguenze patrimoniali per il mutuatario.

Per quanto riguarda poi l'art. 821 comma 3 c.c. non è vero che la progressione può essere geometrica, infatti, afferma che gli interessi maturano giorno PER giorno e non giorno SU giorno, e le differenti pronunce di legittimità stabiliscono che *nel caso di calcolo degli interessi per frazioni di anno, l'importo degli interessi annuale deve essere diviso per 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni della frazione di anno*: ebbene questo accade solo in regime semplice e non in regime composto.

La pronuncia del Tribunale di Salerno rivolge il proprio sguardo non all'esistenza di profili di anti giuridicità intrinseci al piano di ammortamento alla francese, in sé e per sé, ma piuttosto perché indaga sulla carenza di trasparenza e determinatezza del regolamento contrattuale e, ancor prima, di una compiuta informazione sulle sue caratteristiche e del regime finanziario adottato.

La maggiore onerosità del regime finanziario esponenziale (composto) rispetto al lineare (semplice) effettivamente sussiste ed è innegabile: nel regime finanziario esponenziale (composto) la quota interessi è calcolata sul "*debito residuo*", e non sul "*capitale residuo*" ed il debito residuo non è capitale puro ma è un montante che contiene già interessi.

Il concreto sviluppo del piano di ammortamento (alla francese, all'italiana, ecc.) secondo la formula dell'interesse composto, si traduce inevitabilmente in un maggior onere per il mutuatario e, pertanto, costituisce una di quelle "*altre condizioni*" che, a mente del quarto comma dell'art. 117 D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, **devono essere indicate nel contratto**, e la cui inosservanza da luogo, se del caso, alle conseguenze di cui al successivo sesto e settimo comma della medesima disposizione<sup>2</sup>.

Le indicazioni sulla modalità di costruzione della rata si legano al diritto e alla necessità che il cliente sia messo in grado di sapere quanto ed in che termini quella data condizione incide sul contratto che si andrà a stipulare.

È in questo senso, e in questo soltanto, dunque, che l'ammortamento alla francese, più che presentare problematiche connesse alla legittimità del criterio di calcolo, può destare preoccupazioni, con riferimento al rischio, cioè, che esso possa risultare non intellegibile per il cliente in relazione al prodotto che sta per sottoscrivere.

L'illegittimità dei doveri contrattuali dovuti dalla banca si rivolgono sostanzialmente alla **mancata indicazione delle modalità di formazione della rata**, nella **mancata informazione volta a creare una contezza dell'utente a capire come e quanto il regime finanziario incida concretamente su "prezzo" e "condizioni" praticate**, esponendo così la banca alla restituzione di una quota degli interessi convenuti.

---

La questione è non già se il tasso di interesse sia determinato, ma, da un lato, se **le condizioni del contratto siano state, o meno, rappresentate correttamente nella, differente, prospettiva delle norme in tema di trasparenza bancaria** (oltre che, a questo punto, **nella prospettiva del rispetto dell'onere di forma scritta**) nonché, dall'altro, *quali* siano le *modalità* di assolvimento di tale onere ed in questo speriamo che la saggezza delle SSUU possano soccorrere i clienti delle banche.

Nel quadro appena delineato il contratto bancario strutturato con l'utilizzo dell'interesse composto, nel silenzio di qualsivoglia previsione contrattuale, appare viziato dalla circostanza che il cliente della banca viene tenuto all'oscuro circa un elemento fondamentale della prestazione a suo carico e, cioè, la modalità di calcolo degli interessi che deve versare come controprestazione del finanziamento ricevuto, calcolo sensibilmente più gravoso rispetto al pagamento dell'interesse semplice<sup>3</sup>.

Appare incontestabile che il contenuto contrattuale risulta non chiaro nella formulazione e, dunque, in contrasto con l'obbligo di trasparenza a carico della banca, obbligo che si traduce nel contrapposto diritto del cliente ad effettuare scelte pienamente consapevoli.

Trasparenza e consapevolezza vanno, poi, maggiormente richieste proprio nelle operazioni che sono più complesse ed intellegibili: proprio il crescere dell'intelligibilità dell'operazione richiede una maggiore chiarezza al fine di garantire la piena comprensione da parte dell'utente.

Infatti, se l'obbligo di trasparenza dovesse riguardare le sole operazioni chiare e di facile recepimento, risulterebbe inutile o di scarsa utilità: appare evidente, al contrario, che l'obbligo deve risultare più specifico e strutturale proprio quando ci si trova davanti a pattuizioni complesse e di difficile intellegibilità.

La necessità che i contratti bancari contengano clausole chiare e di facile comprensibilità proviene dalla Direttiva europea n. 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ed in particolare dagli artt. 4 e 5, nonché dall'abbondante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Infatti, in virtù di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5 della predetta Direttiva europea, la giurisprudenza comunitaria<sup>4</sup> ha recentemente ribadito che le informazioni fornite prima della conclusione di un contratto di mutuo, relative alle condizioni contrattuali ed alle loro conseguenze, sono di vitale importanza per il consumatore, poiché, è proprio in base a tali precise indicazioni che quest'ultimo si autodetermina e decide, in piena consapevolezza, se obbligarsi alle condizioni contrattuali predisposte in precedenza dalla banca.

---

<sup>3</sup> Cfr tra gli altri, in dottrina, A. DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento alla francese: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza*, in Banca, borsa e tit. cred., 2022, p. 641 e ss. e, in particolare, p. 660 e ss.).

<sup>4</sup> Cfr. Corte di Giustizia (Sez. IX), sentenza 13 luglio 2023, causa C-265/22. ZR e PI contro Banco Santander, SA. [ECLI:EU:C:2023:578](https://eur-lex.europa.eu/eli/cj/oj/2023/578) e giurisprudenza ivi citata.

Il sistema di tutela istituito dalla succitata direttiva fa sì che i contratti debbano essere redatti in termini chiari e comprensibili, in modo tale che il consumatore abbia la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, debba prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore. Infatti, trovandosi il consumatore in una situazione di inferiorità cognitiva “professionale” rispetto all'istituto di credito, il requisito del “parlar chiaro” deve essere interpretato in maniera estensiva in favore del cliente.

La valutazione delle circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto deve coinvolgere la comunicazione al consumatore del complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno economico che gli consentano di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo<sup>5</sup>.

Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile tale da consentire a un consumatore medio, ossia ad un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di valutare un costo del genere e, d'altro lato, la circostanza collegata alla mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del suddetto contratto<sup>6</sup>.

Nel caso particolare di una clausola che preveda, nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile, tale requisito deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie<sup>7</sup> (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, punto 75, nonché del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C-186/16, EU:C:2017:703, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, per la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea il cliente della banca deve essere in grado di comprendere il funzionamento concreto del criterio di calcolo degli interessi e tale possibilità è del tutto assente nei contratti di mutuo con capitalizzazione composta alla francese non chiaramente esplicitata nelle clausole contrattuali.

---

<sup>5</sup> Cfr. Corte di Giustizia (Sez. II), sentenza 20 settembre 2017, causa C-186/16. Ruxandra Paula Andriciuc e altri contro Banca Românească SA. [ECLI:EU:C:2017:703, punto 47](#) e giurisprudenza ivi citata.

<sup>6</sup> Cfr. Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 2015, Bucura, [C-348/14](#), non pubblicata, [EU:C:2015:447](#), punto 66 e giurisprudenza ivi citata.

<sup>7</sup> Cfr. Corte di Giustizia (Sez. Grande), sentenza 3 marzo 2020, Causa C-125/18. Marc Gómez del Moral Guasch contro Bankia SA. [ECLI:EU:C:2020:138, punto 51](#) e giurisprudenza ivi citata.

La piena cognizione del meccanismo concreto dell'andamento dell'interesse e dei costi effettivi gravanti sul cliente dall'operazione finanziaria è, del resto, derivante dall'effettiva possibilità per il cliente di confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari contrattualmente previsto e l'importo effettivo di detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d'interesse legale, nonché, i tassi d'interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato<sup>8</sup>.

L'Unione europea è in sé fonte di diritto e nel sistema delle fonti il diritto dell'Unione Europea, non può che orientare l'interpretazione della normativa nazionale in senso conforme al dettato della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione.

Appare, dunque, evidente che per la giurisprudenza europea le clausole dei contratti di mutuo che riguardano il calcolo degli interessi, debbano essere formulate in modo tale che sia pienamente limpido ed accessibile anche al non professionista il concreto funzionamento del meccanismo di calcolo e la chiara determinazione del costo, così da compensare la naturale asimmetria informativa che connota i rapporti tra clienti ed istituti di credito: infatti un utente dei servizi bancari e finanziari seppur ragionevolmente attento ed avveduto non è sempre in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie per comprendere l'effettiva portata dell'impegno economico che assume con la sottoscrizione del contratto.

Infine, va rammentato come nella fattispecie di un recupero di un aiuto di Stato la CGEU, con sentenza del 3 settembre 2015, nella causa C89/14 ([EU:C:2015:537](#)), ha affrontato la questione (nell'ambito dell'esecuzione di recupero) se il tasso d'interesse debba essere applicato su base semplice o composta. La CGEU al punto 37 rammenta, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, ed al punto 39 afferma come prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 185/2008 ("*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*"), il diritto italiano applicava, conformemente all'articolo 821<sup>3</sup> del codice civile, interessi semplici, essendo quelli composti regolati dall'art. 1283 c.c.

Pertanto, ne deriva, che in mancanza di normativa ad hoc e/o contingentata, il diritto italiano applica normalmente l'interesse semplice, salvo quello composto, nei limiti imposti dall'art. 1283 c.c. o dalle leggi speciali o da espresse previsioni contrattuali.

---

<sup>8</sup> Cfr. Corte di Giustizia (Sez. I), sentenza 26 gennaio 2017, Causa C-421/14. Banco Primus SA contro Jesús Gutiérrez García. [ECLI:EU:C:2017:60](#), punto 65 e giurisprudenza ivi citata, dove nel caso in esame si specifica che: "*In particolare, esso dovrà verificare se la circostanza che gli interessi ordinari siano calcolati utilizzando un anno di 360 giorni, anziché l'anno civile di 365 giorni, possa conferire a detta clausola 3 un carattere abusivo.*"